



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**CIRCOLARE INFORMATIVA 39/93**

Milano, 15 novembre 1993

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Vigilanza sulle società di factoring: aggiornamento 8 ottobre 1993 della circolare n. 165/92 della Banca d'Italia.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. BOCCADAMO
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM FACTORING	RAG. NIVINI
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. FIORIO
	DOTT. TANSINI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. SACCHI
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
PADANA FACTORING	DOTT. ALACEVICH
RIESFACTORING	RAG. LODI
SANPAOLO NUCLEO CENTRALE FACTORING	RAG. DE PALO
SAVAFACTORING	SIG. HAIM
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. MALERBA
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	Direzione Generale
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
TRADE FACTORING	DOTT. VITTORI
UPB FACTORING ITALIA	DOTT. VALAGUSSA
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*

Presidenza e Segreteria:  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

# BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

## VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

AI CAPI DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Roma. 8 ottobre 1993

Circolare n. 165 del 15 luglio 1992 - 2° aggiornamento

Oggetto: Istruzioni di vigilanza per le imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa. Comunicazioni dei partecipanti al capitale.

Con lettera n. 234205 del 25 agosto scorso è stata resa nota la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il Governatore ha dato attuazione alla disciplina ex art. 9 L. 281/85 (modificato dall'art. 19 del D. Lg. 481/92) riguardante, tra l'altro, le comunicazioni dei partecipanti al capitale delle società per azioni che concedono finanziamenti.

Atteso che - ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento del Ministro del Tesoro n. 334 del 12 maggio 1992 - la normativa in discorso si applica a tutti gli organismi iscritti all'albo ex L. 52/91, ancorchè non costituiti nella forma di società per azioni, si è provveduto ad integrare il fascicolo delle istruzioni di vigilanza per detti intermediari.

Al riguardo, si precisa che i partecipanti a imprese di factoring costituite nella forma di società per azioni che hanno effettuato, ai sensi della previgente normativa, segnalazioni per partecipazioni superiori al 5 per cento non devono inviare una nuova comunicazione fino a quando non si verificherà una variazione della quota rilevante ai sensi della nuova disciplina.

°  
° °  
O M I S S I S

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A. Soda

B. Bianchi

*[Signature]* *[Signature]*

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Circolare n. 165 del 15 luglio 1992

ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE IMPRESE DI FACTORING

- 
- 1° aggiornamento dell'11 agosto 1993 . (ristampa integrale)
- 2° aggiornamento dell'8 ottobre 1993 - Parte riservata alle  
imprese: pagg. IX.1,  
IX.2 e da G.1 a G.13;

- INDICE.3 -

3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza	"	2
4. Modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza	"	5

CAPITOLO VII

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA'

1. Fonti normative	"	1
2. Struttura del coefficiente di solvibilità	"	1
3. Misura del coefficiente e calcolo delle attività di rischio	"	2
4. Settori economici di appartenenza delle controparti debitorie e dei garanti	"	5
5. Operazioni fuori bilancio	"	7
6. Calcolo del coefficiente di solvibilità	"	9

CAPITOLO VIII

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

1. Fonti normative	"	1
2. Redazione delle segnalazioni	"	1
3. Criteri per la compilazione delle segnalazioni	"	1
4. Contenuto delle segnalazioni e termini d'invio	"	2
5. Segnalazioni relative alla concentrazione del rischio	"	2
6. Lettera di attestazione	"	3

## CAPITOLO IX

### IDENTIFICAZIONE DEI SOCI DELLE IMPRESE DI FACTORING

#### 1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 3 del Regolamento e dall'art. 9 della L. 281/85, così come modificato dall'art. 19 del D. Lg. 481/92.

#### 2. Comunicazioni dei soci rilevanti

Chiunque partecipa in una impresa di factoring in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto deve darne comunicazione scritta all'impresa stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5 per cento.

E' altresì tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui sopra il soggetto che eserciti il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta.

La comunicazione è resa utilizzando il modello e secondo le istruzioni per la compilazione riportate nell'Allegato G.

#### 3. Verbali assembleari

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di accertamento e controllo della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, decidere in ordine all'ammissione al voto dei soci che risultino, sulla base del complesso delle informazioni disponibili, detenere partecipazioni superiori alle soglie rilevanti.

L'assolvimento di tale compito comporta l'adozione di cautele e di misure organizzative che consentano, da un lato, di censire - in base alle informazioni risultanti - i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni, dall'altro, di verificare che tali comunicazioni siano state effettivamente eseguite.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO l'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 231, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481;

VISTA la Legge 21 febbraio 1991, n. 52;

VISTO l'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334;

DISPONE

ARTICOLO 1

*(Comunicazioni dei soci delle società per azioni  
che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma)*

1. Chiunque partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto in una società per azioni che concede finanziamenti sotto qualsiasi forma deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5 per cento.
2. È tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente il soggetto che eserciti il controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta.

ARTICOLO 2

*(Comunicazioni dei soci delle società o enti  
iscritti all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai partecipanti al capitale di società o enti iscritti all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 3

*(Modalità di redazione delle comunicazioni)*

1. Le comunicazioni di cui ai precedenti articoli sono redatte in conformità allo schema e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 22 luglio 1993

IL GOVERNATORE: FAZIO

Distanza delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

NAME	DATE	SCORE
1. 100	100	100
2. 100	100	100
3. 100	100	100
4. 100	100	100
5. 100	100	100
6. 100	100	100
7. 100	100	100
8. 100	100	100
9. 100	100	100
10. 100	100	100

Mod. 19/0

\_\_\_\_\_

## Focus 1

UNION FINA E BANCIA DI GENOVA

- b) per la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto a) o della soglia del 5%;
- c) per tutte le ipotesi in cui - indipendentemente dalle circostanze di cui ai punti a) e b) - si tratti di acquisto del controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- d) per le modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F.

Tale nuova comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione è assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

- il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella società (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andrà solamente indicato;
- vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. *infra*).

L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo alla catena partecipativa, cui l'interessenza è in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione può essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprietà con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre azioni, il medesimo è tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoranzioso e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali sopra previsti, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.



diche, le società di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

Specie

- 08 Società semplice
- 41 Società in accomandita per azioni
- 42 Società in accomandita semplice
- 43 Società in nome collettivo
- 51 Società per azioni
- 52 Società a responsabilità limitata
- 61 Società cooperativa a responsabilità limitata
- 62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
- 14 Enti vari
- 74 Enti e Società non residenti

- *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% o il raggiungimento del 100%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto del controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

**Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE**

- *Azioni possedute*: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà che il dichiarante cede, con i relativi diritti di voto, ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

**Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA**

- *Azioni possedute*: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (3), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

---

(3) Ai fini della definizione di società controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 2359 del codice civile.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
- *Numero dei fiduciari:* ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiduciari come segue:
  1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
  2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiduciari con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

### *Riepilogo*

- *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *Azioni con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale):* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società o ente qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andrà barrata la casella D qualora il rapporto di controllo derivi da particolari vincoli contrattuali.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove il maggior numero di azioni della società controllata sia detenuto direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato.

Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andrà indicato:

- nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto;
- nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
- il codice fiscale;
- l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.